COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 24 *del* 27/03/13

Il Sindaco CAFFELARI

Il Segretario Comunale SCHIAVONE

INDICE:

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2- GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3- SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 4- SOGGETTO ATTIVO

ART. 5- SOGGETTO PASSIVO

TITOLO II: PRESUPPOSTO

ART. 6- PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 7- ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

ART. 8- ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 9- ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 10- SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 11- COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

ART. 12- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 13- PIANO FINANZIARIO

ART. 14- PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 15- TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 16- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO IV: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 17- UTENZE DOMESTICHE

ART. 18- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ART. 19- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 20- SCUOLE STATALI

TITOLO V: DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 21- TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 22- ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO

TITOLO VI: APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 23- COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 24- TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO VII: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 25- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 26- RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 27- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO VIII: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28- OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

ART. 29- CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 30- TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 31-POTERI DEL COMUNE

ART. 32- ACCERTAMENTO

ART. 33- SANZIONI

ART. 34- RISCOSSIONE

ART. 35- INTERESSI

ART. 36- RIMBORSI

ART. 37- SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 38- CONTENZIOSO

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39- ENTRATA IN VIGORE

ART. 40- CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 41- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI:

ALLEGATO A: MAPPA PERIMETRO AREE NON SERVITE

ALLEGATO B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C: MODULISTICA- APERTURA E CHIUSURA UTENZA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, istituisce il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal primo gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 14 del D. L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 9 e seguenti del citato art. 14 del D. L. 6.12.2011.
3. La predetta entrata tributaria deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato art. 14.
4. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

a. Definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
b. Classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

5. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D. P. R. 27.04.1999 n. 158.
   Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull' intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 co. 2 del sopracitato decreto Legislativo:

a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del presente comma, assimilabili ai rifiuti urbani;
c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 co. 3 dello stesso decreto legislativo:

a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
b. I rifiuti derivanti da attività di costruzione, demolizione, nonché rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. I rifiuti da lavorazioni industriali,
d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. I rifiuti da attività commerciali;
f. I rifiuti da attività di servizio;
g. I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione e da abbattimento di fumi;
h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono esclusi dal campo della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall' art. 185 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152:

a. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell' atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D. Lgs. di recepimento della normativa 2009/31/CE in materia di biossido di carbonio;
b. I terreni, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d. I rifiuti radioattivi;
e. I materiali esplosivi in disuso;
f. Le materie fecali, se non contemplate nel co. 2 lett. b), paglia, sfalci di potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g. I sedimenti spostati all' interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d' acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.05.2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le relative norme nazionali di recepimento:

a. Le acque di scarico;
b. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all' incenerimento, allo smaltimento in discarica o all' utilizzo in un impianto di produzione di biogas di compostaggio;
c. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità de3l regolamento (CE) n. 1774/202;

d. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall' estrazione, dal trattamento, dall' ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30.05.2008 n. 117.

ART. 4- SOGGETTO ATTIVO

1. Il comune di Enego è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall' istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell' ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 5- SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all' art. 6 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II: PRESUPPOSTO

ART. 6- PRESUPPOSTO PER L' APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:

a. *Locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
b. *Aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
c. *Utenze domestiche,* le superfici adibite a civile abitazione;
d. *Utenze non domestiche,* le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative
b. Le aree comuni condominiali di cui all' art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7- ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti così come definiti all' art. 2 co. 1 e 2 del presente regolamento.
2. Nello specifico, non sono soggetti al tributo:

a. Locali destinati a centrale termica;

b. Vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
c. Locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
d. Superfici all' interno di immobili destinati direttamente ed esclusivamente ad attività sportive, con esclusione delle superfici destinate ad attività commerciali;
e. Edifici, o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
f. Cavedi, cortili interni non accessibili;
g. Locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie a fondi rustici;
h. Locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
i. Terrazze e balconi scoperti,
j. I fabbricati dichiarati inagibili ex art. 6 comma 2 del presente Regolamento.
k. Le superfici comuni dei condomini, di cui all' art. 1117 c.c., relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
l. Le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione,
m. Le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.

3. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando gli stessi sono dichiarati inagibili ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 380/2001, limitatamente al periodo di mancata utilizzazione. Lo stato di inagibilità deve essere accertato, dietro richiesta scritta del contribuente, mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
5. È stabilita l'esenzione totale per le istituzioni, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali che svolgono in via esclusiva attività di assistenza e beneficienza, istruzione, studio e cultura, sport e tempo libero.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà

applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART: 8-ESCLUSIONE DALL' OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.

ART. 9-ESCLUSIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all' art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all' intera superficie su cui l' attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	% ABBATTIMENTO
Rosticcerie e pasticcerie	30

Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	30
Distributori di carburanti	30
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	30
Lavanderie	30
Galvanotecnici	30
Verniciatura	30
Ambulatori e laboratori medici	30

3. Per eventuali attività non ricomprese nell' elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a. Presentare richiesta all' ufficio competente;
b. Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell' anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10- SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie assoggettabile al tributo delle unità sopracitate è pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23-03-1998/138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

TITOLO III: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 11- COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità conferita ed ai relativi costi di gestione.

ART. 12-DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizione contenute nel D.P.R. 27-04-1999/158.
3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all' inizio del' esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13- PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento di esercizio.

ART. 14-PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L' obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con l'idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal' anno impositivo successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

ART. 15- TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrite al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1 del D.P.R. 27-04-1999/158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all. 1 del D.P.R. 27-04-1999/158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16-TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per le unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all. 1 del D.P.R. 27-04-1999/158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all. 1 del D.P.R. 27-04-1999/158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all' adozione della delibera tariffaria.

TITOLO IV: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 17: UTENZE DOMESTICHE

1. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 15 co. 2 per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all' Anagrafe del Comune, salva diversa documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell' utenza per almeno sei mesi nell' anno solare.
2. Sono considerati nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all' estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,

comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all' anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per alloggi non adibiti ad abitazione principale di soggetti residenti nel territorio comunale, per alloggi dei cittadini residenti all' estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti viene stabilito secondo i seguenti criteri:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Fino a 50 mq	1
Da 51 mq a 70 mq	2
Da 71 mq a 90 mq	3
Da 91 mq a 120 mq	4
Da 121 mq a 150 mq	5
Da 151 mq	6

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti anagraficamente, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali, o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta scritta, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 18: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero di occupanti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti, sia i nuclei con più di sei componenti.

ART. 19-CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell' allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall' allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall' ISTAT relativi all' attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d' uso e della connessa potenzialità quantitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all' attività principale desumibile dalla visura catastale.

ART. 20-SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, resta disciplinato dall' art. 33-bis del D.L. 31-12-2007/248 convertito dalla L. 28-02-2008 n. 31
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottoscritta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO V: DISCIPLINA DEL TIBUTO GIORNALIERO

ART. 21-TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L' occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misurazione tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, del tributo annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d' uso, maggiorato dell'importo percentuale del 50%.
4. Il tributo giornaliero di smaltimento è dovuto per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell' ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall' applicazione delle norme generali o regolamentari.
5. L' obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all' art. 50 del D 507.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del predetto modulo. In caso di uso di fatto il tributo, che non risulti versato all' atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori
7. Il tributo giornaliero di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
- occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
- occupazioni per effettuazione di traslochi;
- occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o di tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione

8. In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale può fissare un minimo al di sotto del quale il tributo giornaliero non è dovuto.
9. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 22- ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO

1. Il tributo giornaliero così come definito all' art. 20 del presente regolamento, non è dovuto se il soggetto obbligato presenta entro il termine del *31 dicembre* dichiarazione relativa all' anno successivo a quello della presentazione stessa attestante la volontà di non voler usufruire del servizio di asporto e smaltimento rifiuti e di impegnarsi a smaltire diversamente i rifiuti prodotti durante l'occupazione.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, di abbandono dei rifiuti al soggetto viene richiesto il pagamento di avviso di accertamento per infedele denuncia e omesso versamento del tributo dovuto irrogando sanzioni ed interessi di cui all' art. 31 del presente regolamento (sanzioni).

TITOLO VI: APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 23- COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. *Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.*
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all' art.19
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Ai sensi dell'art. 10 co. 2 lett. c) del D. L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06.06.2013 n. 64, limitatamente all' anno 2013, la maggiorazione è fissata a 0,30 euro standard per metro quadro ed è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all' ultima rata del tributo.

ART. 24- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all' art. 19 D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all' ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

TITOLO VII: RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 25- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, con età superiore ai 60 anni con ISEE NON superiore a 7.500 euro: riduzione del 30%
b. Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto: riduzione del 30%
c. Immobili sprovvisti di arredamento e allacciamenti ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica: riduzione del 30%
d. Immobili sprovvisti di allacciamenti così come definiti alla lett. c) del presente articolo e comma, ma provvisti di arredo: 20%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dall' anno successivo a quello di presentazione di richiesta in tal senso sempreché alle stesse sia allegata congrua documentazione.
3. In riferimento a quanto previsto al punto c) e d) co. 1 del presente articolo, si precisa che l'attivazione anche di uno solo dei servizi indicati, fa venir meno il presupposto per l'applicazione dell'agevolazione.

ART. 26- RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore o uguale a 1 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica
2. Previa formale e motivata diffida dell' utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell' erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l' insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all' ambiente, riconosciuta dall' autorità sanitaria, deve essere applicata la riduzione della quota corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 27- *CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI*

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull' importo ottenuto dall' applicazione delle agevolazioni o riduzioni precedentemente considerate.*

TITOLO VIII: DICHIARAZIONE, GESTIONE DEL TRIBUTO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28-OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a. L' inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
b. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e riduzioni
c. Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

   Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a. Per le utenze domestiche: dall' intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall' occupante a qualsiasi titolo;
b. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29- CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui il fatto che ne determina l'obbligo si è verificato, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a. Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
b. Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
c. L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d. La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
e. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a. I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale del' impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b. I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c. L'ubicazione, la superficie, la destinazione d' uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di agevolazione o riduzione.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

ART. 30- TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all' art. 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1^ rata entro il 31 gennaio
- 2^ rata entro il 30 aprile
- 3^ rata entro il 31 luglio
- 4^ rata entro il 31 ottobre

2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di luglio
3. In caso di omesso versamento il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall' art. 13 del D. Lgs. N. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. **Per il solo anno 2013, si applicano, in merito alla data di scadenza e al numero di rate, si applicano le disposizioni in merito dettate dall' art. 10, co. 2 del D. L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L.06 giugno 2013 n. 64.**

ART. 31-POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, a disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all' art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell' attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all' attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 % della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23-03-1998/138.

ART. 32-ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A/R inviata direttamente dal Comune, a pena di decorrenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d' ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 4 rate mensili, oltre agli interessi di cui all' art. 33. L 'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all' intervenuta definitività.

ART. 33-SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. 18-12-1997/472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all' art. 29 co. 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18-12.1997/472.

ART. 34-RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l' ammontare complessivo *in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno*
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite il modello di pagamento unificato di cui all' art. 17 del D. Lgs. 9-07-1997/241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell' invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all' anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L' avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all' art. 31

co. 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 30.

ART. 35-INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36-RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall' art. 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37- SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3 co. 10 D.L. 2-03-2012/16, il comune non procede all' accertamento, all' iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d' imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1 co. 168 L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d' imposta.

ART. 38- CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni

o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31-12-1992/546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19-05-1997/218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all' estensione e all' uso delle superfici o alla sussistenza di condizioni per la fruizione di agevolazioni o riduzioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39-ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'art. 14 co. 46 D. L. 6-12-2011/201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l' addizionale per l' integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l' applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

ART. 40- CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1: MAPPA PERIMETRO AREE NON SERVITE
ALLEGATO 2: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO 3: MODULISTICA- APERTURA E CHIUSURA UTENZA